



Città di Lucca

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LUCCA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.1.2013, in vigore dall'1.4.2013.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 3.3.2015, con effetto dall'1.4.2015.

Versione aggiornata con le modifiche approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 12.6.2018

(proposta deliberazione n° 88 del 18.5.2018)

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Gettito dell'imposta.....	3
Articolo 4 - Ruolo del panel di indirizzo.....	4
Articolo 5 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento.....	4
Articolo 6 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 7 - Differenziazione tra alta e bassa stagione (abrogato).....	5
Articolo 8 - Esenzioni.....	5
Articolo 9 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 10 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Articolo 11 - Controllo e accertamento dell'imposta.....	6
Articolo 12 - Sanzioni.....	7
Articolo 13 - Interessi.....	7
Articolo 14 - Riscossione coattiva.....	7
Articolo 15 - Rimborsi.....	7
Articolo 16 - Contenzioso.....	8

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Lucca.
3. Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - alberghi diffusi;
 - alberghi;
 - aree di sosta;
 - bivacchi fissi;
 - campeggi;
 - camping-village;
 - case per ferie;
 - condhotel;
 - ostelli per la gioventù;
 - parchi di vacanza;
 - residenze turistico-alberghiere;
 - rifugi alpini;
 - rifugi escursionistici;
 - villaggi turistici;
 - le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, i residence);
 - gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96.

Articolo 3 - Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23, è destinato integralmente alla promozione e allo sviluppo del sistema turistico locale.
2. Le priorità verso cui indirizzare il gettito dell'imposta saranno indicate, annualmente, dall'Amministrazione Comunale dopo aver consultato il panel di indirizzo definito all'interno dell'Osservatorio Turistico di Destinazione.
3. Il Consiglio Comunale riceve, entro la fine del mese di febbraio, l'adeguata informativa circa l'andamento dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno riferita all'anno precedente.

Articolo 4 - Ruolo del panel di indirizzo

1. Il panel di indirizzo costituito all'interno dell'Osservatorio Turistico di Destinazione ha funzioni consultive, progettuali e di controllo ai fini dell'utilizzo delle risorse economiche provenienti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 5 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi, non residenti nel Comune di Lucca, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli obblighi di cui al successivo art. 10 nonché a quelli dei commi seguenti, in quanto soggetti responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno.
3. Sono soggetti responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96, i soggetti che incassano direttamente i canoni od i corrispettivi del soggiorno, siano questi il gestore della struttura ricettiva od il soggetto che esercita attività di intermediazione, anche mediante portali telematici.
4. I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza.
5. Nei caso di pagamento anticipato dell'imposta da parte dell'ospite (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
6. Il soggetto gestore delle strutture ricettive invita l'ospite che si rifiuta di versare l'imposta di soggiorno, a compilare l'apposito modulo rilasciato dal Comune, che trasmette poi al Settore Tributi dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di mancata compilazione del suddetto modulo da parte dell'ospite, il gestore ne darà comunicazione al Comune. Modulo e comunicazione sono trasmessi secondo le scadenze di cui al comma 2 dell'art. 9.
7. I responsabili del versamento dell'imposta, così come individuati dall'art. 4 del D.L. n° 50/2017, in quanto agenti contabili, sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. n° 194/1996 - All. B ("modello 21").
8. I responsabili del versamento dell'imposta, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione Comunale, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa alla gestione dell'imposta di soggiorno (ricevute di riscossione/versamento dell'imposta, dichiarazioni di esenzione o di rifiuto ed altra documentazione utile).
9. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi definiti nel precedente comma 6 e nei successivi artt. 9 e 10, nonché per consentire le relative attività di controllo, possono essere definite con apposito atto convenzionale, in particolare quando il responsabile del versamento è costituito da un soggetto intermediario.

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, come definita dalla T.U. Regionale. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".
2. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n° 267/2000. Le suddette misure rimangono in vigore fino ad una loro diversa determinazione da parte della Giunta Comunale.

Articolo 7 - Differenziazione tra alta e bassa stagione (abrogato)**Articolo 8 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unità;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) coloro che soggiornano a Lucca per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino, ed un accompagnatore per paziente;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti e gli accompagnatori associati ai portatori di handicap;
 - f) i militari e gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere da b) a f), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell'esenzione.

Articolo 9 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al soggetto responsabile del versamento dell'imposta, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile del versamento dell'imposta effettua trimestralmente il versamento al Comune di Lucca dell'imposta di soggiorno dovuta, entro i seguenti termini:

Trimestre	Scadenza del versamento
gennaio-febbraio-marzo	15 aprile
aprile-maggio-giugno	15 luglio
luglio-agosto-settembre	15 ottobre
ottobre-novembre-dicembre	15 gennaio

3. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:
 - mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - tramite le procedure telematiche attivate dall'Amministrazione Comunale sui propri portali;
 - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 10 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente registrare le proprie strutture richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura).

2. Il gestore della struttura ricettiva, trimestralmente (entro gli stessi termini indicati per il versamento al precedente articolo 9) , deve presentare al Comune una dichiarazione che indichi:
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre;
 - il numero e la tipologie delle esenzioni intervenute nel periodo;
 - le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel trimestre;
 - eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili, fatta eccezione per i gestori di alloggi ammobiliati, o parti di essi, locati per uso turistico, di cui al punto 4 dell'art. 2, i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione solo se nel trimestre interessato la struttura è stata locata ad uso turistico.
4. Il gestore della struttura è tenuto all'obbligo di dichiarazione dell'attività complessivamente svolta nella struttura durante il trimestre anche nel caso di locazioni gestite tramite intermediatori e/o portali; nel caso che l'imposta complessivamente raccolta nel trimestre sia stata riscossa da più soggetti responsabili della riscossione (gestore od intermediari), la dichiarazione deve indicare le informazioni relativi alle diverse azioni di riversamento.
5. La dichiarazione deve essere effettuata e trasmessa attraverso lo specifico servizio internet attivato dall'Amministrazione Comunale; in alternativa può essere trasmessa all'ufficio Protocollo del Comune su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
6. Il gestore è tenuto ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante l'esposizione di materiale informativo relativo all'applicazione dell'imposta (regole, importi, esenzioni), anche utilizzando il materiale informativo predisposto e reso disponibile sul sito istituzionale. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
7. Il gestore è altresì tenuto agli obblighi del precedente art. 5 quando riveste la qualifica di responsabile del versamento dell'imposta.

Articolo 11 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, anche con criteri di verifica a campione, acquisendo i riepiloghi trimestrali relativi alle dichiarazioni ed ai versamenti effettuati elaborati e trasmessi dall'Ufficio Imposta di Soggiorno.
2. Nell'espletamento delle funzioni di controllo possono essere acquisiti atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione di cui all'art. 10 e ai versamenti dell'imposta effettuati.
3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
4. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 - Sanzioni

1. L'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta è soggetto alla sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata (art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471). Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472.
2. Le violazioni al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689.
3. La sanzione del comma precedente si applica anche all'ospite della struttura ricettiva che non compili il modulo per il rifiuto del versamento dell'imposta.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti non esonera dal versamento dell'imposta. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Lucca potranno svolgere tutte le attività accertative di cui al precedente art. 11. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione ovvero rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.
5. Nel caso di presentazione tardiva della dichiarazione ed in assenza di irregolarità nel versamento dell'imposta, si applica comunque la sanzione minima prevista.

Articolo 13 - Interessi

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 7-bis del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. Interessi nella stessa misura spettano nei casi di rimborso di cui comma 2 del successivo art. 15.

Articolo 14 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 15 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 10.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero d quello

in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 16 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31.12.1992 n° 546.